



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A BISHKEK IL 14 FEBBRAIO 2013

Art. 9 (Accordo)

scientifica e tecnologica: attività e settori

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, pubblici e privati, nei limiti delle risorse finanziarie previste da ciascuna Parte, attraverso: a. scambi di visite di delegazioni scientifiche e di ricercatori; b. scambio di informazioni scientifiche e tecniche; c. ricerche congiunte scientifiche e tecniche su temi di comune interesse; d. istituzione di laboratori congiunti; e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre nei settori di comune interesse, f. ogni altra forma di cooperazione che le Parti potranno concordare; g. stipula di convenzioni e accordi interistituzionali. Ai fini dell'attuazione concreta del presente Accordo le Parti Contraenti provvederanno a sottoscrivere i rispettivi piani di cooperazione che riassumeranno le iniziative concrete nell'ambito del presente Accordo e le questioni finanziarie concordate per la loro realizzazione. Le iniziative saranno finanziate dalle rispettive autorità statali secondo il settore delle loro attività nei limiti di budget dei ministeri e dei dicasteri approvati per il rispettivo anno, nonché con l'attrazione di sponsorizzazioni e l'assegnazione di fondi.

Versione in vigore dal 22 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

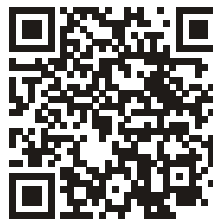
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013
Estremi	Legge 1 giugno 2021, n. 88
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-88-2021/accordo-art-9>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it